

P.U. 169-1/ /2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Patrizia Fantin	Presidente e Rel. estensore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice
Dott.ssa Tania Scanu	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

BONGIORNO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e residente in via [REDACTED] n. [REDACTED] – [REDACTED] (MB) assistita dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED], via [REDACTED] è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso

CONCLUSIONI

- “1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della durata della stessa dall'apertura della procedura stessa;*
- 2) nominare il Liquidatore Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi per la gestione della procedura di liquidazione controllata;*



3) *disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;*

4) *stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;*

5) *ordinare la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;*

6) *ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente, per la durata della procedura, con la destinazione del residuo alla procedura liquidatoria*

7) *disporre la sospensione di tutte le trattenute in essere sullo stipendio della sig.ra Bongiorno*

██████████

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 12.05.2026, BONGIORNO ██████████ ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;



- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore.

Il Gestore della Crisi ha evidenziando che nel 2025 la ricorrente ha rinunciato all'eredità paterna rappresentata in sostanza da un unico bene, un'autovettura Fiat Punto del valore di circa 6.000,00. Sarà cura del nominando liquidatore effettuare ulteriori verifiche e valutazioni nell'interesse della massa dei creditori;

- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Dott. [REDACTED] Nicolig il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, ritenendo che la debitrice non abbia manifestato un comportamento diligente al momento di assumere le proprie obbligazioni (cfr. analisi sulle cause dell'indebitamento e sulle anomalie riscontrate dall'analisi dei conti correnti bancari v. pgg. 25-35 Relazione);
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto BONGIORNO [REDACTED] risiede da oltre un anno a Cesano Maderno (MB), il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.

Conseguentemente, BONGIORNO [REDACTED] non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, **pari a € 172.590,42** e così dettagliato



[illegible]

a cui devono aggiungersi le spese in prededuzione costituite dal compenso del Gestore della Crisi e del liquidatore, quantificate in circa [REDACTED] complessivi lordi.

e il patrimonio liquidabile per farvi fronte così formato

- beni immobili costituiti dalla casa di abitazione il cui valore di mercato è stato stimato in € [REDACTED]
 - eccedenze reddituali nel triennio [REDACTED]
 - beni mobili € [REDACTED]
- Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dalla ricorrente anche dalla figlia minorenni nata il 15/01/2014. Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal debitore in circa € [REDACTED] mensili per l'intero nucleo comprensive di un canone di locazione prospettico, conseguente alla vendita dell'abitazione e che pertanto allo stato non costituisce una spesa.
- Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura come sopra indicati;
 - ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
 - deve essere infine dichiarata la non opponibilità alla procedura della cessione del quinto della stipendio e la delegazione di pagamento a favore di AVVERA stante la natura concorsuale della procedura in esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par condicio; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse, in capo ad un solo creditore, la possibilità di



conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BONGIORNO [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, la dott.ssa BORZOMI' FRANCESCA (C.F. BRZFNC79M67F704J) con studio in Brugherio, via Talamoni, 1, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **BONGIORNO**

[REDACTED] (C.F. [REDACTED] e residente in via [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] (MB)

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Patrizia Fantin**.

NOMINA Liquidatore, la dott.ssa **BORZOMI' FRANCESCA** (C.F. BRZFNC79M67F704J) con studio in Brugherio, via Talamoni, 1

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e comunicata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 23/06/2026

Il Presidente est.
dott.ssa Patrizia Fantin

